

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, DI PRISCO, BASSI MONTANARI, BECCHI, POLI BORTONE, BREDA, CARDETTI, BUFFONI, CERUTTI, CORDATI ROSAIA, CIMA, CECCHETTO COCO, PROCACCI

Presentata il 17 dicembre 1991

Modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro ordinamento i figli valgono solo se si è coniugati!

Lo stabilisce l'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Quindi per circa 1.365.000 persone (dato ISTAT che riguarda le famiglie rilevate con indagine campionaria multi-scopo/1988) unici genitori, nubili o celibi, con figli a carico, che partecipano ad un concorso pubblico, nella formazione delle graduatorie, a parità di punti, non possono beneficiare di quanto normalmente

viene riconosciuto ai « coniugati con riguardo al numero dei figli » o, a parità di titoli, « dallo stato di coniugati con riguardo al numero dei figli ».

In questa situazione chi maggiormente viene penalizzata è ancora una volta la donna; infatti, sempre l'ISTAT, afferma che sono 1.231.000 le madri sole e 235.000 i padri soli.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, che viene chiesto a questo Parlamento di modificare, attribuisce titoli di preferenza a diciannove categorie che vanno dai feriti in combattimento alle sorelle vedove o nubili dei

caduti per servizio, dagli insigniti di medaglie al valore militare a coloro che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato, tutti tranne ai non coniugati, vedove o vedovi ed *ex* coniugati con prole.

Eppure nel corso degli anni il decreto del Presidente della Repubblica citato è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni ma, evidentemente, lo *status* di genitore non è mai stato considerato in questo senso dal legislatore.

Non crediamo che la scelta, o la condizione, di avere uno o più figli a carico, anche senza aver contratto matrimonio, debba esser oggetto di discriminazione.

Dal 1957 ad oggi in Italia sono intervenute numerose riforme legislative che vanno da quella in materia di diritto di famiglia al provvedimento per la tutela della lavoratrice madre, che il resto del-

l'Europa guarda con interesse, ma quel che prevale, nei fatti, è un decreto di quasi quarant'anni fa.

La convenzione del matrimonio, onorevoli colleghi, non può essere considerata dalle nostre leggi un valore più importante della scelta di avere un figlio, altrimenti sarebbe inutile continuare a parlare di attenzioni particolari verso la maternità, di recupero del ruolo della madre.

Il tempo che rimane per concludere questa legislatura è veramente breve. Un impegno di tutte le donne presenti in Parlamento e di quanti davvero ritengono discriminante il trattamento riservato verso coloro che hanno figli a carico pur non essendo coniugati, potrebbe porre fine ad una situazione che ormai si trascina da anni esercitando una grave ingiustizia umana, che ha visto molte vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al numero 19) del quarto comma dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: « coniugati » è sostituita dalla seguente: « genitori ».

2. Alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le parole: « dallo stato di coniugato » sono sostituite dalle seguenti: « dalla condizione di genitore ».